



AREA TECNICA
Lavori Pubblici
Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

**ASSISTENZA VETERINARIA SU GATTI DIMORANTI O DI NUOVO INGRESSO
OSPITATI PRESSO IL PARCO GATTI DI VIA RESEGA O LE COLONIE FELINE
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E SU CANI OSPITATI PRESSO IL
CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE.**

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno ____ (_____) del mese di _____,
in Borgomanero, tra i signori:

- ing. Paola Benevolo in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Borgomanero ed in rappresentanza dello stesso, presso cui per la carica elegge domicilio;
- dott. Andrea Ferrando avente il proprio ambulatorio veterinario denominato "Clinica veterinaria CLIPET", con sede in Gattico-Veruno (No) in via Piola n. 60/a, c.f. ____ e P.IVA ____;

in esecuzione della Determinazione n. __/ST del __/__/2025,

si conviene e stipula quanto segue

ART. 0 – PREMESSE

Il presente affidamento avviene ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) D.lgs. 36/23.

Le parti richiamano espressamente in questa sede tutti i fatti e documenti di cui alla predetta procedura, che s'intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto salvo per quanto sia espressamente normato in questa sede.

ART. 1 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO E OGGETTO

Il Comune di Borgomanero conferisce al dott. Andrea Ferrando, di seguito denominato "professionista", medico veterinario avente il proprio ambulatorio denominato "Clinica veterinaria CLIPET", di seguito denominato "ambulatorio", l'incarico professionale per l'assistenza veterinaria d'urgenza e straordinaria ai gatti dimoranti presso il parco gatti comunale sito in Via Resega a Borgomanero (No) e presso le colonie feline censite e ai cani provenienti dal canile sanitario intercomunale.

Detto incarico è conferito alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il quale sarà sottoscritto per approvazione ed accettazione dal professionista incaricato.

Il soggetto affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, elegge domicilio presso l'ambulatorio e a tale domicilio saranno legittimamente e validamente effettuate tutte le comunicazioni, intimazioni e notificazioni inerenti al contratto.

Ogni variazione del domicilio o dei recapiti, di cui al presente articolo, deve essere comunicata - entro 3 (tre) giorni - alla Stazione appaltante.

In caso contrario, le comunicazioni, intimazioni e notificazioni si riterranno validamente effettuate al



AREA TECNICA
Lavori Pubblici
Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

domicilio ed ai recapiti già in possesso dell'Amministrazione.

Il soggetto affidatario dovrà, inoltre, garantire alla Stazione Appaltante, per tutta la durata del contratto:

- a. un recapito di telefono cellulare a cui il professionista dovrà assicurare la propria reperibilità giornaliera, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi;
- b. un recapito di telefono fisso a cui dovrà essere garantita la ricezione di chiamate tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 18.00;
- c. una casella di posta elettronica, che dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, in orario lavorativo d'ufficio, in particolare nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
- d. una casella di posta elettronica certificata che costituirà domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 36/23.

Il Comune fa presente che Responsabile Unico del Progetto nonché Direttore dell'Esecuzione del Servizio è nominata la Geom. Debora Goracci, Istruttore dei Servizi Tecnici dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Ambiente, Edilizia Scolastica e Sportiva.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la possibilità di sostituire la persona titolare delle dette funzioni, comunicando tale sostituzione a mezzo PEC con efficacia immediata dal momento della comunicazione.

ART. 2 – PRESTAZIONI

Il Professionista incaricato dovrà:

- assicurare, dietro richiesta del Responsabile/Coordinatore del parco gatti comunale e/o del canile sanitario intercomunale e/o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO e/o di personale del Comune di Borgomanero, le prestazioni professionali di tipo specialistico e d'urgenza medico e chirurgico, presso il proprio ambulatorio, e/o solo se necessario presso il parco gatti comunale e canile sanitario intercomunale in Via Resega a Borgomanero (No) e per cani provenienti dal canile sanitario intercomunale di Borgomanero, su inderogabile necessità;
- garantire una reperibilità costante di 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, comprese le festività di ogni genere.

Il professionista non sarà a disposizione per visite e/o terapie da effettuare su gatti di proprietà di privati per conto e/o con spese a carico del Comune di Borgomanero stesso, se non per casi espressamente autorizzati dall'Area Tecnica Lavori Pubblici - Servizio Ambiente Edilizia Scolastica Sportiva.

Gli interventi di urgenza dovranno essere effettuati nel minor tempo possibile dalla chiamata.

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni veterinarie effettuate dal professionista presso il proprio ambulatorio sono quelle di natura urgente e straordinaria.

ART. 3 – DURATA

L'incarico professionale in oggetto ha durata fino al **31 dicembre 2025**.



AREA TECNICA
Lavori Pubblici
Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

ART. 4 – IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo delle prestazioni professionali è stimato in € ____ compreso contributi ENPAV 2% ed esclusa IVA 22%, per complessive € ____ **IVA inclusa**.

Tale importo è da intendersi a misura e non a corpo e rappresenta il massimo importo che l'Amministrazione mette a disposizione per il corrispettivo delle prestazioni professionali eseguite dal professionista nell'arco di tempo di validità del contratto. Pertanto, il professionista s'impegna a presentare all'Amministrazione, con cadenza bimestrale, un report dettagliato delle prestazioni eseguite attraverso le notule di ogni prestazione eventualmente corredate da cartella clinica dell'animale.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto affidatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite il soggetto affidatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara alla Stazione appaltante l'intenzione di ricorrervi.

Se il soggetto affidatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 5 – IMPEGNI RECIPROCI

Le prestazioni previste nel presente contratto non comportano attività di carattere subordinato ed escludono quindi la costituzione di qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato tra il Professionista ed il Comune.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato su presentazione di regolari fatture.

Le stesse saranno emesse a scadenza **mensile**, saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico e corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva, ai sensi del Decreto del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva Circ. Ministeriale 05/02/2008, n. 5.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, la Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 03/04/2013, n. 55 e s. m. ed i. e, pertanto, non potrà accettare fatture in forma cartacea.

L'appaltatore dovrà essere dotato delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o, in alternativa, potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'appaltatore alla normativa suindicata impedirà al Comune di regolare il dovuto, pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.



AREA TECNICA
Lavori Pubblici
Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

La fattura dovrà riportare necessariamente:

- il CIG (Codice identificativo di gara) relativo alla procedura di affidamento ed attribuito in sede di svolgimento della stessa;
- il Codice Ufficio **KZC565**

Inoltre, il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all'accertamento e all'attestazione del Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Servizio che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione.

Il ritardato pagamento per causa dell'appaltatore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte dell'appaltatore.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto affidatario, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. è obbligato:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della sopra citata legge;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alle disposizioni in esame.

ART. 8 – ONERI

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese nonché le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio oggetto dell'appalto.

In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto, in funzione della fascia di importo del contratto, l'imposta è esente.

Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

ART. 9 – RECESSO

Fermo quanto previsto dall'art. 123 D.lgs. 36/23, le parti hanno facoltà di recedere dagli obblighi contratti con la presente scrittura privata in qualsiasi momento, senza necessità di specifica motivazione, salvo preavviso di 60 giorni.

Qualora la facoltà di recesso sia esercitata dal Comune di Borgomanero, al Professionista spetterà unicamente il compenso per l'opera svolta sino a quel momento e il pagamento delle forniture che



AREA TECNICA
Lavori Pubblici
Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

dimostierà essere state acquistate specificatamente per l'esecuzione di prestazioni a favore del detto Comune.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 D.lgs. 36/23 e dall'art. 1672 c.c., il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Comune nei seguenti casi:

- nel caso si siano verificate almeno 3 (tre) contestazioni formali;
- in caso di cessione dell'attività;
- in caso di segnalazione di condanna o patteggiamento di pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali nei confronti del professionista o dei suoi dipendenti o collaboratori.
- qualora il professionista si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare;
- in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente, accertate e contestate, compromettano la collaborazione e/o arrechino (e/o possano arrecare) danno al Comune.

A mero titolo esemplificativo, indicativo e non esaustivo, è considerato inadempimento, che legittima la risoluzione del contratto, il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- mancato, tempestivo adempimento del servizio nel giorno stabilito per l'esecuzione della prestazione;
- accertata totale insolvenza verso i dipendenti e collaboratori od istituti assicurativi (INPS, INAIL, etc.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati e documentate alla Stazione Appaltante;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- applicazione di n. 5 (cinque) penalità riguardanti compiti di natura amministrativa o n. 3 (tre) penalità riguardanti il mantenimento e/o benessere degli animali, di cui all'art. 37 del presente capitolato, nel periodo di un trimestre;
- mancato mantenimento dei recapiti o mancata comunicazione di modifiche entro un periodo superiore a 5 (cinque) giorni;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i. o delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Comune;
- mancato rispetto di quanto stabilito in merito alla "Tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art. 3 punto 9.bis della Legge 136/2010.
- maltrattamento degli animali o provocata sofferenza senza motivo;
- sospensione del servizio a causa di gravi mancanze accertate a seguito di ispezione dei competenti organi ASL;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 12 (dodici) ore senza un giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del soggetto aggiudicatario e regolarmente documentati alla Stazione Appaltante;



AREA TECNICA

Lavori Pubblici

Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

- inadempimento alle disposizioni impartite dal Comune riguardo al servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- mancanza di personale ed attrezzatura adeguata;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo delle attrezzature utilizzate.

Nei casi di ingiustificato ritardo nell'adempimento o negligenza nell'esecuzione della prestazione da parte del professionista, il Comune potrà intimare formalmente, a mezzo PEC, allo stesso di provvedere a regola d'arte entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali, se l'inadempimento persiste, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto senza ulteriore comunicazione. In casi di particolare urgenza, detto termine potrà essere ridotto adeguatamente.

Nel caso di grave inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Comune procederà per mezzo del RUP – nella sua qualità di direttore dell'esecuzione del servizio – ai sensi dell'art. 10, All. II.14 del D.lgs. 36/23, alla contestazione formale, a mezzo PEC, di detto inadempimento, assegnando al professionista un termine non inferiore a 15 giorni per controdeduzioni.

Scaduto detto termine e valutate le eventuali controdeduzioni, il RUP provvederà a redigere apposita relazione, corredata dei documenti necessari, che attesti anche l'entità delle prestazioni svolte fino a quel momento in esecuzione del servizio da parte del professionista.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte del soggetto affidatario dei requisiti di legge per detto affidamento e in tutti i casi di cui all'art. 122, comma 2, D.lgs. 36/23.

In tutti i casi in cui si debba procedere alla risoluzione del contratto, la relativa decisione sarà assunta dal Comune, a mezzo determinazione, su proposta del RUP.

Il RUP provvederà a notificare a mezzo PEC la determinazione al professionista – intendendosi tale notifica quale esercizio del diritto alla risoluzione – e a procedere in contraddittorio con lo stesso all'accertamento e verbalizzazione delle:

- a) prestazioni eseguite fino al momento della risoluzione;
- b) spese sostenute fino a detto momento nella misura in cui, ai sensi del presente contratto, siano dovute dalla Stazione Appaltante al professionista.

Nei casi in cui la risoluzione operi di diritto, la determinazione del Comune prenderà atto della stessa e il RUP procederà, comunque, in contraddittorio all'accertamento e verbalizzazione di cui ai punti a) e b).

Il RUP procederà, altresì, in ogni caso:

- alla redazione dei documenti contabili necessari per la liquidazione delle prestazioni e spese riconosciute al professionista,
- alla verifica di conformità delle dette prestazioni ed emissione del relativo certificato di cui all'art. 38, All. II.14, D.lgs. 36/23.

In nessun caso la risoluzione del contratto comporterà rinuncia o decadenza del Comune dalla richiesta dei danni subiti, a qualunque titolo, per causa e responsabilità del professionista.

Art. 11 – PENALI



AREA TECNICA
Lavori Pubblici
Servizio Ambiente Edilizia Scolastica

Fermo quanto fin qui esposto, in particolare con riguardo alla possibilità di risolvere il contratto da parte del Comune, nel caso di ritardo nell'adempimento saranno applicabili le penali previste dall'art. 126 D.lgs. 36/23.

ART. 12 – NORME PARTICOLARI

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso.

Per tutto quanto non espressamente indicato, sono applicabili le norme di cui al D.lgs. 36/23, al Codice Civile ed ogni altra norma imperativa applicabile *ratione materiae*.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell'incarico affidato e che non fosse possibile comporre in via amichevole sarà deferita al giudizio del Tribunale di Novara.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia originale.

IL PROFESSIONISTA
*dott. Andrea Ferrando**

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
*Ing. Paola Benevolo**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa